

zioni di tipo economico e sociale analogo a quelle contemplate dalla legge nazionale.

16. - Per gli stessi motivi, risulta che la condizione secondo cui ciascun socio della cooperativa ha il diritto di produrre alcool soltanto con le proprie materie prime, costituisce del pari una condizione che può essere imposta affinché i prodotti alcolici importati dagli altri Stati membri possano fruire dell'agevolazione fiscale di cui trattasi.

17. - Per quanto riguarda la condizione secondo cui l'alcool assoggettato all'aliquota ridotta dev'essere prodotto con materie prime contemplate dalla legislazione nazionale, vale a dire frutta, bacche, vino, feccia di vino, mosto, radici o relativi residui si deve constatare che queste materie prime sono prodotte anche in altri Stati membri. Ne consegue che la legislazione nazionale non stabilisce una condizione che può essere soddisfatta solo dai prodotti nazionali, e che tale legislazione non è discriminatoria.

18. - Le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof vanno quindi risolte dichiarando che l'art. 95 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che, trattandosi di un'agevolazione fiscale nazionale lecita sotto il profilo del diritto comunitario poiché non discriminatoria, l'alcool importato da altri Stati membri, per poterne fruire, deve soddisfare il complesso delle condizioni poste dalla disposizione che contempla l'agevolazione fiscale in questione. (Omissis)

Per questi motivi, la corte pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 dicembre 1981, dichiara:

L'art. 95 del trattato CEE dev'essere interpretato nel senso che, trattandosi di un'agevolazione fiscale nazionale lecita sotto il profilo del diritto comunitario poiché non discriminatoria, l'alcool importato da altri Stati membri, per poterne fruire, deve soddisfare il complesso delle condizioni poste dalla disposizione che contempla l'agevolazione fiscale in questione.

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA; sentenza 17 gennaio 1984; Pres. BURGER, Est. STEVENS; Sony Corporation of America c. Universal City Studios Inc.

Dritti d'autore — U.S.A. — Videoregistrazione per uso domestico di opere protette teletrasmesse — Produttore dell'apparecchio videoregistratore — Responsabilità per concorso nella violazione del diritto d'autore — Esclusione.

Nel diritto statunitense la commercializzazione dell'apparecchio che consente la videoregistrazione domestica di emissioni televisive (nella specie, Sony Betamax) non costituisce violazione per concorso del diritto d'autore da parte del produttore. (1)

(1) **La videoregistrazione domestica di opere protette davanti alla « Supreme Court ».**

Secondo quanto riportava lo *Houston Post* del 20 ottobre 1981, richiesto di un giudizio a caldo sulla decisione della Corte d'appello per il Nono Circuito resa nella causa *Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America* (*Foro it.*, 1984, IV, 23, con nota di PASCUZZI, *Videoregistrazione e copyright statunitense: violazione, fair use o terza via?*) che aveva sostenuto essere in contrasto con il *Copyright Act* la pratica diffusa della videoregistrazione domestica e ritenuto responsabili, per concorso nella violazione, il fabbricante, il distributore e l'agenzia pubblicitaria dell'apparecchio Sony Betamax che detta pratica rende possibile, Naozo Mabuchi, amministratore delegato della Sony Corporation con sede a Tokio, ebbe a qualificare tale sentenza come « anacronistica », promettendo un immediato ricorso, avverso la stessa, alla Corte suprema degli Stati Uniti. Ovviamente, la promessa è stata mantenuta; e la Corte suprema, dopo aver concesso un *certiorari* e rinviato per due volte la causa a nuovo ruolo (a testimonianza della spinosità della questione), si è alla fine pronunciata sul regime giuridico della videoregistrazione domestica alla luce della vigente legislazione americana sul diritto d'autore, statuendo un principio che, come reso evidente dalla massima sopra riportata, non può non lasciare più che soddisfatti i *managers* della Sony.

Una più attenta lettura della sentenza, però, induce a credere che la parola definitiva sulla liceità della videoregistrazione domestica (negli Stati Uniti) non sia ancora stata scritta. E questo per una pluralità di considerazioni: non ultima, la spaccatura verificatasi in seno alla corte, il cui verdetto ha potuto contare su una risicatissima maggioranza (5 a 4). Tanto più che nella *dissenting opinion* redatta dal giudice Blackmun (e qui non riprodotta) sono messi in evidenza taluni iati logici delle argomentazioni svolte nella *majority rule*. In breve: è proprio il modo con il quale i giudici hanno risolto la

Il giudice Stevens ha reso l'*opinion* della corte.

I ricorrenti fabbricano e vendono videoregistratori per l'uso dei privati. I resistenti posseggono i diritti d'autore su alcuni dei programmi televisivi che sono trasmessi sui pubblici canali. Alcuni soggetti del pubblico usano i videoregistratori venduti dai ricorrenti per registrare taluni di questi programmi, come pure un consistente numero di altri programmi. Il problema è se la vendita degli apparecchi per la registrazione da parte dei ricorrenti

questione loro prospettata ad avallare il pronostico che della guerra condotta dai produttori di films contro questa forma di « pirateria domestica » saranno editati altri capitoli (lo lascia intendere anche il diffuso commento di H. ALDINGER, *Die urheberrechtliche Diskussion um eine Geräte- bzw. Leercassettenabgabe in USA. Die Betamax-Entscheidung des US Supreme Court und ihre Auswirkung*, in *RiW/AWD* 1984, 679; v. altresì M. FERRARA SANTAMARIA, *Videoregistrazione di film e tutela di diritti*, in *Dir. autore*, 1984, 162, 164). Non dovendo in via immediata stabilire se l'utilizzatore finale del Betamax commetta, o no, violazione del diritto d'autore ove riproduca per uso domestico le opere teletrasmesse (nulla infatti la *Universal* e la *Walt Disney* avevano chiesto contro Williams Griffiths, privato possessore del Betamax, convenuto in giudizio unicamente perché il riconoscimento di una sua responsabilità diretta costituiva la premessa per far dichiarare la responsabilità per concorso della Sony, vero obiettivo delle società produttrici di films) la Corte suprema ha individuato nella necessità di stabilire se la vendita al pubblico del Betamax integri un'ipotesi di violazione per concorso del *copyright* la chiave di volta su cui ricostruire l'intera vicenda. E i giudici, a seguito di articolate argomentazioni che hanno portato a considerare anche i principi che regolano la materia della tutela brevettuale, hanno escluso l'esistenza di siffatta responsabilità in capo alla Sony sulla base del fatto che non può essere considerata contraria alla legge la vendita di un apparecchio di copiatura quando questo è suscettibile di un (prevalente) uso pienamente legale. Per quel che riguarda in particolare il Betamax, l'utilizzazione non illegale e commercialmente significativa che di esso si può fare è stata ravvisata nel *time-shifting*, consistente nel registrare le emissioni mentre non si sta assistendo al programma, per vederlo a breve distanza di tempo e cancellarlo subito dopo; e ciò sia perché tale pratica è in taluni casi esplicitamente autorizzata dai produttori dei films riprodotti, sia perché, quando anche non autorizzata, integra un'ipotesi di *fair use* (su cui cfr. M. FABIANI, *La videoregistrazione privata nell'affare Betamax e il concetto di « fair use »*, in *Dir. autore*, 1984, 165).

Su questo arguto e suggestivo modo di risolvere la controversia, il giudice relatore Stevens ha raccolto l'esigua maggioranza che ha consentito alla Sony di uscire vincitrice da questa *litigation*; ma la decisione apre più problemi di quanti ne risolve suscitando, come si diceva, non poche perplessità. Chi si attendeva dalla Corte suprema l'indirizzo da adottare per la soluzione della questione agitata nel giudizio, magari anche in sede di revisione parlamentare della legge, ha visto deluse le proprie aspettative; del resto, i ripetuti rinvii, prima di giungere alla decisione, erano stati dai più interpretati come volontà della corte di attendere un intervento del Congresso, che però non è venuto. L'aver stabilito che la Sony può liberamente commercializzare il Betamax, nulla dice in concreto su quale sia il regime giuridico della videoregistrazione domestica. La corte ha stabilito che sicuramente è lecita la pratica del *time-shifting*; quanto bastava per assolvere la Sony. Ma che tipo di trattamento va riservato alle altre utilizzazioni del Betamax? In particolare: è lecita, o no, la pratica del *librarying*, e cioè la creazione, in sostanza, di cineteche, con i programmi registrati dalla televisione? Può procedersi alla registrazione di trasmissioni provvedendo accuratamente a non fissare sul nastro anche la pubblicità o, nell'ipotesi, in cui quest'ultima sia stata impressa, decidere di scansarla quando si rivede il programma registrato, premendo il tasto di avanzamento veloce? (È da notare che, 'stipulativamente', si ritiene che nel *time-shifting* la pubblicità non venga evitata). Ancora, a cosa va incontro il soggetto che, sempre per uso domestico, duplica una videocassetta preregistrata? Si badi che almeno una parte di questi interrogativi era stata evocata sia dalla Corte distrettuale sia da quella d'appello, le quali però, avendo privilegiato un altro approccio della vicenda, si erano soffermate sul fenomeno della videoregistrazione nei suoi profili generali.

In definitiva, in un eventuale processo intentato dalle società produttrici di films unicamente contro l'utilizzatore del Betamax per sentirlo condannare per violazione del diritto d'autore, ben scarsa rilevanza avrebbe riesaminare la sentenza sopra riportata. Essa, limitandosi a risolvere, col più basso profilo possibile, il caso concreto, ha mancato di fornire i criteri guida (ad es., l'imposizione di *royalties*) per la regolamentazione di un fenomeno legittimato dalla prassi ma verosimilmente non indifferente per la posizione dei titolari di diritti d'autore, i cui interessi non possono essere sacrificati *tout court*.

Non è un caso, quindi, che, quanto meno in termini di impostazione del discorso, più utile possa apparire la *dissenting opinion*, che non nasconde la necessità, in ultima istanza, di un intervento legislativo (che, peraltro, riceve ben pochi incentivi dalla sentenza in epigrafe; si ritiene anzi — v. ALDINGER, cit., specie 686 — che la *lobby* delle società di gestione, già duramente osteggiata dalla Home Recording Rights Coalition, cui per inciso fanno capo le più influenti associazioni per la tutela dei consumatori, abbia subito un autentico rovescio).

al pubblico violi qualcuno dei diritti riconosciuti ai resistenti dal *Copyright Act*.

I resistenti hanno intentato questa azione per violazione dei diritti d'autore contro i ricorrenti innanzi alla Corte distrettuale per la California nel 1976. I resistenti affermavano che alcuni individui avevano usato i videoregistratori Betamax (VTR's) per registrare alcune opere, su cui essi detenevano i diritti d'autore, che

Esclusa preliminarmente l'esistenza di un principio generale (nel vigente *Copyright Act*, ma anche nell'intera storia delle leggi sul diritto d'autore) che renda lecita la singola riproduzione dell'opera protetta fatta per uso privato o personale al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge (che comunque non ricomprendono la produzione di opere trasmesse), il giudice Blackmun, portavoce del dissenso, ha negato che la videoregistrazione domestica possa essere considerata *fair use* in quanto l'operatività di tale causa di esenzione è legata all'uso produttivo che si faccia dell'opera protetta: circostanza inesistente nella pratica in discorso. In particolare, egli ha ritenuto non costituire *fair use* neanche il *time-shifting* sulla base di un ragionamento semplice, ma incisivo. L'avvento del videoregistratore ha creato un nuovo mercato, formato dai soggetti per i quali risulta impossibile o sconveniente guardare i programmi televisivi nel momento in cui sono trasmessi e che vogliono invece vederli in altri momenti. Tali soggetti sono disposti a pagare per avere l'opportunità di fruire dei programmi quando loro più aggrada; e questo è dimostrato dal fatto che sono disposti a sborsare i soldi per l'acquisto del videoregistratore e delle videocassette. Indubbiamente, tali soggetti si rassegnerebbero a pagare qualcosa anche ai titolari dei diritti d'autore, pur di conservare questa opportunità. Ritenere il *time-shifting* lecito significa privare i produttori di films dell'opportunità di sfruttare questo mercato piuttosto consistente. A tale assunto il giudice è arrivato partendo dalla affermazione che, in caso di uso improduttivo dell'opera, l'attore-titolare di diritti d'autore deve dimostrare unicamente l'esistenza di un danno potenziale.

Sulla base di queste premesse, non è difficile immaginare le conclusioni tratte nella *dissenting opinion* in ordine alla responsabilità della Sony. In effetti, non sono dissimili da quelle rinvenibili nella decisione della corte d'appello. Sicuramente d'accordo sul fatto che la Sony debba essere ritenuta violatrice per concorso in quanto il Betamax è costruito, pubblicizzato e venduto per il fine essenziale di riprodurre programmi televisivi, il giudice Blackmun ha però escluso che si possa far discendere la responsabilità dal fatto che i programmi siano praticamente tutti coperti dal *copyright* (tesi del giudice di secondo grado), dovendosi invece a tal fine valutare l'entità dell'uso del videoregistratore in contrasto con la legge. Peraltro, l'analisi si arresta alle soglie di quest'ultima indicazione, in quanto una siffatta indagine potrebbe essere condotta unicamente da una corte di merito.

A conclusione della sua *opinion*, il giudice dissenziente ha poi ripercorso le critiche verso le statuizioni contenute nella *majority rule*; in particolare, ha ribadito i motivi per cui anche il *time-shifting* deve essere ritenuto pratica illegale, sottolineando la necessità (che, in linea di principio, va riconosciuta senza remore) di tenere distinto il problema della responsabilità da quello della difficoltà di divinare un rimedio efficace (circostanza che può alimentare la tentazione di non ravvisare gli estremi di una condotta illecita). Non possono, infatti, disconoscersi i diritti dei titolari del *copyright* unicamente perché non coercibili. Ammesso, ma non concesso, che manchi, allo stato, rimedio di sorta, non è detto che non vi si possa dar ingresso in futuro, grazie anche alla evoluzione tecnologica: e per quanto labili risultino le prospettive di un diritto che si sottrae ad *enforcement* tramite il « braccio violento della legge », saltare il fosso — negandogli cittadinanza per questo solo motivo — ha il sapore dell'abdicazione.

La succinta silloge delle tesi del giudice Blackmun dimostra quanto diversi possano essere gli approcci e le soluzioni al problema della videoregistrazione domestica. È sintomatico, peraltro, constatare come sia la decisione sia la *dissenting opinion* rivendichino esplicitamente di aver raggiunto conclusioni tanto divaricate interpretando il *Copyright Act* del 1976: ed è questa, forse, la prova più evidente della necessità di un intervento del Congresso, presso il quale pendono numerosi emendamenti alla legge sul diritto d'autore. Taluni vorrebbero *sic et simpliciter* considerare lecita la videoregistrazione domestica (S. 1758, « De Concini Bill », H. R. 4808, « Parris Bill »; H. R. 4783, « Duncan Bill », H. R. 5250, « Foley Bill »); mentre altri prevedono l'introduzione di un sistema di licenze legali del tipo adottato in Germania federale e in Austria (e che sta riscuotendo successo anche in altri paesi, come la Svezia e la Francia, dove un progetto di legge in tal senso è stato presentato dal ministro della cultura Jack Lang). Alla luce della decisione in epigrafe, il cammino dei secondi sembra senza speranza: ed è forse per questo che le società soccombenti si sono decise ad un passo senza precedenti nella storia del supremo collegio statunitense: quello di presentare una *petition for rehearing* (« This Court has perpetrated an intolerable injustice in this case which must be immediately rectified... »), respinta in data 19 marzo 1984.

In ogni caso, appare del tutto improbabile che la vicenda sia giunta al capolinea e che le società produttrici di films (attrici del processo di primo grado) accettino passivamente questa decisione, specie in considerazione degli argomenti forniti alla loro causa dal giudice Blackmun.

GIOVANNI PASCUZZI

erano state trasmesse dalle televisioni commerciali e sostenevano che questi individui avessero perciò violato i loro diritti d'autore. I resistenti asserivano inoltre che i ricorrenti erano responsabili per l'adotta violazione del *copyright* commessa dagli utenti del Betamax, perché essi introducevano sul mercato l'apparecchio videoregistratore. I resistenti non chiedevano alcun ristoro nei confronti dell'utente del Betamax. Invece, richiedevano i danni pecuniari e un'equa attribuzione dei profitti dei resistenti, come pure un'ingiunzione che inibisse la fabbricazione e la vendita del Betamax.

Dopo un lungo processo, la Corte distrettuale ha rigettato tutte le domande dei resistenti e ha pronunciato una sentenza a favore dei ricorrenti. 480 F. Suppl. 429 (1979). La Corte d'appello per il Nono Circuito ha riformato la sentenza della Corte distrettuale sulla domanda in materia di diritti d'autore proposta dai resistenti, sostenendo la responsabilità dei ricorrenti per violazione per concorso e ordinando alla Corte distrettuale di modellare un mezzo di tutela appropriato. 659 F. 2d 963 (1981). Noi abbiamo concesso un *certiorari*. 457 U.S. 1116 (1982); poiché non avevamo concluso il nostro studio del caso la scorsa sessione, noi abbiamo ordinato un rinvio a nuovo ruolo, U.S. (1983). Noi adesso cassiamo.

Una spiegazione della nostra reiezione del tentativo senza precedenti dei resistenti di imporre una responsabilità sui distributori di strumenti di registrazione richiede una narrazione abbastanza dettagliata delle statuizioni della Corte distrettuale. In sintesi, quelle statuizioni rivelano che il pubblico medio usa un VTR principalmente per registrare un programma che non può essere visto quando è trasmesso, per vederlo una sola volta in un momento successivo. Questa pratica, conosciuta come « *time-shifting* », incrementa l'audience televisiva. Per tale ragione, una significativa fetta della programmazione televisiva può essere usata in questa maniera senza che i titolari di diritti d'autore su detti programmi muovano eccezioni. Per la stessa ragione anche i due resistenti in questo caso, che muovono obiezioni al *time-shifting* in questa lite, non sono stati in grado di provare che detta pratica ha danneggiato il valore commerciale dei loro *copyrights*, o ha creato qualsiasi probabilità di danno futuro. Date queste statuizioni, non c'è alcun elemento nel *Copyright Act* sul quale i resistenti possono fondare la richiesta di sentire dichiarare responsabili i ricorrenti per la distribuzione che essi fanno al pubblico del VTR. L'assunto della corte d'appello secondo il quale i resistenti hanno titolo per interdire la distribuzione del VTR, di esigere delle *royalties* sulla vendita di tali apparecchi, o di ottenere altri mezzi di tutela, allargherebbe la finalità dei monopoli legislativamente accordati ai resistenti ricomprendendovi il controllo su un articolo commerciale che non è sottoposto alla protezione del diritto d'autore. Una tale espansione del privilegio concesso dal diritto d'autore è al di là dei limiti della tutela concessa dal Congresso. (Omissis)

II

L'art. 1, sez. 8, della Costituzione prevede che: « Il Congresso avrà il potere... di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando, per tempi limitati, agli autori e agli inventori, il diritto esclusivo sui loro rispettivi scritti e scoperte ».

I diritti di monopolio che il Congresso può autorizzare non sono né illimitati né primariamente destinati a procurare uno speciale vantaggio privato. Piuttosto, la limitata concessione è un mezzo attraverso il quale un importante fine pubblico può essere raggiunto. Essa mira a motivare l'attività creativa degli autori e degli inventori attraverso la previsione di una speciale ricompensa, e a permettere l'accesso del pubblico ai prodotti del loro genio una volta che sia spirato il limitato periodo di controllo esclusivo.

« La legge sul diritto d'autore, come la legge sul brevetto, rende la ricompensa al titolare del diritto una considerazione secondaria. In *Fox Film Corp. v. Doyal*, 286 U.S., 123, 127, il Chief Justice Hughes si esprime come segue riguardo al monopolio del diritto d'autore accordato dal Congresso, 'Il solo interesse degli Stati Uniti e il primario obiettivo nel conferire il monopolio risiede nei benefici generali rinvenienti al pubblico dai lavori degli autori'. Si dice che la ricompensa all'autore o all'artista serve ad indurre la distribuzione al pubblico dei prodotti del loro genio creativo » (*United States v. Paramount Pictures*, 334 U.S. 131, 158).

Come il testo della Costituzione rende evidente, è al congresso che è stato assegnato il compito di definire l'ambito del limitato monopolio che deve essere concesso agli autori o agli inventori allo scopo di permettere l'appropriato accesso del pubblico al

prodotto del loro lavoro. Poiché questo compito implica una difficile mediazione tra gli interessi degli autori e degli inventori al controllo e allo sfruttamento dei loro scritti e scoperte da un lato, e il concorrente interesse della società alla libera circolazione delle idee, delle informazioni e del commercio dall'altro, le nostre leggi sul brevetto e sul diritto d'autore sono state emendate ripetutamente.

Dal suo inizio, la legge sul diritto d'autore si è sviluppata in risposta a significative innovazioni tecnologiche. Infatti, fu l'invenzione di un nuovo tipo di apparecchio di copiatura — la macchina da stampa — che diede origine alla primitiva necessità di una protezione del diritto d'autore. Ripetutamente, ogni qualvolta nuovi sviluppi si sono verificati in questo paese, è stato il Congresso che ha modellato le nuove regole che la nuova tecnologia rendeva necessarie. Così, molto prima dell'emanazione del Copyright Act del 1909, 35 Stat. 1075, era stato stabilito che la protezione accordata ai titolari di diritti d'autore fosse totalmente legislativa. *Wheaton v. Peters*, 33 U.S. (8 Peters) 591, 661-663 (1934). I rimedi per la violazione « sono solo quelli previsti dal Congresso ». *Thompson v. Hubbard*, 131 U.S. 123, 151 (1889).

La riluttanza della giurisprudenza ad estendere le protezioni fornite dal diritto d'autore senza una esplicita indicazione legislativa, è un tema ricorrente. Vedi, p. es., *Teleprompter Corp. v. CBS* 415 U.S. 394 (1974); *Fortnightly Corp. v. United Artists*, 392 U.S. 390 (1968); *White - Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.*, 209 U.S. 1 (1908); *Williams and Wilkins v. United States*, 487 F.2d 1345 (Ct. Cl. 1978), sanzionata da una Corte equamente divisa, 420 U.S., 376 (1975). Una valida direttiva di politica del diritto, come pure la storia, offre supporto alla nostra coerente deferenza al Congresso, quando rilevanti innovazioni tecnologiche alterano il mercato dei materiali protetti dal diritto d'autore. Il Congresso ha l'autorità costituzionale e la competenza istituzionale di conciliare pienamente i vari cambiamenti degli interessi concorrenti che inevitabilmente vengono originati da una nuova tecnologia.

In un caso come questo, nel quale il Congresso non ha indicato chiaramente la nostra via, noi dobbiamo essere prudenti nell'interpretare la portata dei diritti creati da un atto legislativo che non ha previsto tale assetto di interessi. Nel fare così, noi siamo guidati dall'esposizione fatta dal giudice Stewart del corretto approccio alle ambiguità contenute nella legge sul diritto d'autore:

« La limitata portata del monopolio legale del titolare del copyright, come la limitata durata del copyright ordinata dalla Costituzione, riflette un bilanciamento di pretese concorrenti sul pubblico interesse: il lavoro creativo deve essere incoraggiato e remunerato, ma la motivazione privata deve in definitiva servire la causa di promuovere la disponibilità al grande pubblico della letteratura, della musica, e delle altre arti. L'effetto immediato della nostra legge sul diritto d'autore è di assicurare una giusta ricompensa per il lavoro creativo di un autore. Ma l'intenzione ultima è, attraverso questo incentivo, di stimolare la creatività artistica per il bene del pubblico in generale. « Il solo interesse degli Stati Uniti è il primario obiettivo nel conferire il monopolio, risiede nei benefici generali rinvenienti al pubblico dai lavori degli autori ». *Fox Film Corp. v. Doyal*, 286, U. S. 123, 127. Vedi *Kendall v. Winsor*, 21 How. 322, 327-328; *Grant v. Raymond*, 6 Pet. 218, 241-242. Quando le innovazioni tecnologiche hanno reso i suoi termini letterali ambigui, il Copyright Act deve essere interpretato alla luce dei suoi fini basilari ». *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (note omesse nell'originale, n.d.t.).

La protezione del diritto d'autore « sussiste... su lavori originali di autori fissati su qualsiasi tangibile mezzo di espressione ». 17 U.S.C. § 102 (a). Questa protezione non ha mai accordato al titolare del copyright il controllo completo su tutti i possibili usi della sua opera. Piuttosto, il Copyright Act concede al titolare del diritto d'autore i diritti « esclusivi » di usare e di autorizzare l'uso della sua opera in cinque modi determinati, inclusa la riproduzione dell'opera protetta in copie. *Id.* § 106. In ogni caso, non tutte le riproduzioni dell'opera rientrano all'interno dell'esclusivo dominio del titolare; alcune sono in pubblico dominio. Qualsiasi individuo può riprodurre un'opera protetta per un *fair use*; il titolare del diritto d'autore non possiede il diritto esclusivo a tale uso. *Cfr.*, *id.* § 106 con *id.* § 107.

« Chiunque violi qualsiasi dei diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore », cioè, chiunque violi il suo dominio esclusivo di usare o autorizzare l'uso dell'opera protetta in uno dei cinque modi elencati dalla legge « è un trasgressore del diritto d'autore ». *Id.* § 501 (a). Per contro, chiunque sia autorizzato, dal titolare del

diritto ad usare l'opera protetta in un modo specificato dalla legge o che consenta un *fair use* dell'opera non è un trasgressore del diritto d'autore, rispetto a tale uso.

Il Copyright Act fornisce al titolare del diritto d'autore un potente arsenale di mezzi di tutela contro chi viola il suo diritto, compresa un'ingiunzione per inibire al trasgressore la violazione dei suoi diritti, la confisca e la distruzione di tutte le riproduzioni della sua opera fatte in violazione dei suoi diritti, un risarcimento dei danni effettivi e di qualsiasi profitto addizionale realizzato dal trasgressore o un risarcimento dei danni legali, e onorari d'avvocati. *Id.* §§ 502-505.

I due resistenti in questo caso non hanno chiesto nulla nei confronti degli utilizzatori del Betamax che si sostiene abbiano violato i diritti d'autore. Inoltre, questa non è una *class action* proposta nell'interesse di tutti i titolari di diritti d'autore che autorizzano la trasmissione televisiva delle loro opere, e i resistenti non sono legittimati ad invocare qualsiasi diritto diverso dalle azioni che i titolari di diritti d'autore possono intentare sulla base delle violazioni realizzate dalla copiatura delle loro opere per mezzo del Betamax. Come fu reso chiaro dalle prove fornite, la copiatura dei programmi dei resistenti rappresenta una piccola porzione dell'uso totale del VTR. E, comunque, la registrazione dei programmi protetti propri dei resistenti che fornisce loro la legittimazione per accusare la Sony per concorso nella violazione. Per prevalere, essi hanno l'onere di provare che gli utilizzatori del Betamax hanno violato i loro diritti e che la Sony deve essere ritenuta responsabile per tale violazione.

III

Il Copyright Act espressamente non rende nessuno responsabile per la violazione commessa da un altro. Per contro, il Patent Act espressamente marchia come trasgressore chiunque « attivamente induce alla violazione del brevetto », 35 U.S.C. § 271 (b), e inoltre prevede la responsabilità di certi individui etichettati come violatori « per concorso », *id.*, § 271 (c). L'assenza di una tale esplicita dizione nella legge sul diritto d'autore, non preclude la dichiarazione di responsabilità per violazione del diritto d'autore di certi soggetti che non si sono impegnati in prima persona nell'attività di violazione. La responsabilità vicaria è imposta praticamente in tutte le branche del diritto, e il concetto di violazione per concorso è soltanto una specie del più ampio problema di identificare le circostanze nelle quali è corretto ritenere un individuo responsabile per le azioni di un altro.

Tali circostanze erano chiaramente presenti in *Kalem Co. v. Harpers Brothers*, 222 U.S. 55 (1911), la decisione sul copyright di questa corte sulla quale i resistenti poggiano il loro principale sostegno. In *Kalem* la corte ritenne che il produttore di una drammatizzazione cinematografica non autorizzata del libro protetto dal diritto d'autore, Ben Hur, era responsabile per la vendita del film ai noleggiatori che a loro volta provvedevano all'esibizione commerciale del film. Il giudice Holmes, scrivendo per la corte, spiegò:

« Il convenuto non solo si aspettava ma invocava attraverso annunci pubblicitari l'uso dei suoi films per riproduzione drammatica della storia. Quello era il più cospicuo fine per il quale essi potevano essere usati e quelli per i quali essi erano in special modo fatti. Se si dovesse ritenere che il convenuto non abbia contribuito alla violazione allora è impossibile farlo se non prendendo parte all'atto finale. La sua responsabilità è predicata sulla base dei principi riconosciuti in ogni branca del diritto » 222 U.S., at 63.

L'uso per il quale l'articolo venduto in *Kalem* era stato « specialmente » fatto era, naturalmente, mostrare la *performance* che era già stata registrata sopra di essa. Il produttore si era personalmente appropriato dell'opera protetta del titolare del Copyright e, come titolare di un mezzo tangibile di espressione sul quale l'opera protetta era stata registrata, autorizzò tale uso attraverso la vendita del film ai noleggiatori. Ma tale uso del film non gli era autorizzato: il titolare del copyright possedeva il diritto esclusivo di autorizzare le pubbliche rappresentazioni della sua opera. Inoltre, il produttore personalmente aveva pubblicizzato le rappresentazioni pubbliche non autorizzate, dissipando ogni possibile dubbio circa l'uso del film che egli aveva autorizzato.

I resistenti affermavano che *Kalem* conforta la tesi secondo la quale la fornitura degli « strumenti » per realizzare una attività illecita e l'incoraggiamento di tale attività per mezzo di avvisi pubblicitari sono sufficienti ad affermare la responsabilità per violazione del diritto d'autore. Questa argomentazione si fonda su una grossolana generalizzazione che non può resistere ad un esame critico. Il produttore in *Kalem* non forniva solamente gli

«strumenti» per realizzare una attività illecita; il produttore forniva l'opera stessa, quantunque con un diverso mezzo di espressione. I ricorrenti nel caso di specie non forniscono agli utenti del Betamax le opere dei resistenti; sono questi ultimi a farlo. I ricorrenti forniscono una parte di una apparecchiatura che è in generale capace di copiare l'intera gamma dei programmi che possono essere trasmessi in televisione: quelli che non sono protetti dal diritto d'autore, quelli che sono protetti ma che possono essere copiati senza obiezioni da parte del titolare dei diritti, e quelli che il titolare del *copyright* preferirebbe non fossero copiati. Il Betamax può essere usato per fare sia usi autorizzati sia usi non autorizzati di opere protette, ma la gamma del suo uso potenziale è molto più ampia del particolare uso fatto in violazione dei diritti d'autore del film *Ben Hur* che veniva in rilievo in *Kalem*. *Kalem* non conforta la insolita teoria della responsabilità dei resistenti.

Il giudice Holmes affermò che il produttore aveva «contribuito» alla violazione del *copyright*, e l'etichetta di «violazione per concorso» è stata affibbiata dalle corti di merito in numerose controversie relative al diritto d'autore dove veniva in rilievo una relazione tra il violatore diretto e il violatore per concorso intercorrente nel momento in cui veniva posta in essere la condotta incriminata. In tali casi, come in altre situazioni in cui la imposizione della responsabilità per sostituzione è manifestamente giusta, il violatore «per concorso» era in condizione di controllare l'uso delle opere protette da parte di altri e aveva autorizzato l'uso senza permesso del titolare del *copyright*. Questo caso, comunque, chiaramente non rientra in quella categoria. Il solo contatto tra la Sony e gli utilizzatori del Betamax che è svelato dagli atti acquisiti al processo avviene al momento della vendita. La Corte distrettuale espressamente ritenne che «nessun impiegato della Sony, della Sonam o della DDBI ha avuto un coinvolgimento diretto con l'allegata attività di violazione o un contatto diretto con gli acquirenti del Betamax che hanno registrato le opere protette trasmesse» 480 F. Supp., at 460. Ed inoltre la stessa corte ritenne che «non esisteva alcuna prova che qualcuna delle copie fatte da Griffiths o gli altri individui testimoni in questa causa è stata influenzata o incoraggiata dagli inserti pubblicitari [della Sony]». *Ibid.*

Se ai ricorrenti dev'esser imputata responsabilità per sostituzione, la si deve basare sul fatto che essi hanno venduto un'apparecchiatura con la consapevolezza del fatto che i loro acquirenti potevano usarla per fare copie non autorizzate di materiale protetto. Non c'è alcun precedente nel diritto d'autore per l'imposizione di una responsabilità per sostituzione sulla base di tali premesse. L'analogia più prossima è fornita dalla giurisprudenza sul brevetto alla quale è appropriato riferirsi a causa della storica affinità tra il diritto del brevetto e il diritto d'autore.

Nella legge sul brevetto sono legislativamente definiti in modo esplicito sia il concetto di violazione che quello di violazione per concorso. La proibizione contro la violazione per concorso è confinata alla vendita consapevole di un componente specificamente fatto per l'uso in connessione con un particolare brevetto. Non c'è nessuna traccia nella legge che un detentore di brevetto possa opporsi alla vendita di un prodotto che può essere usato in connessione con altri brevetti. Inoltre la legge espressamente prevede che la vendita di un «articolo o prodotto di commercio adatto per un uso sostanzialmente non vietato» non costituisce violazione per concorso.

Quando un'accusa di violazione per concorso è interamente basata sulla vendita di un articolo commerciale che è usato dall'acquirente per violare un brevetto, l'interesse pubblico all'accesso a tale articolo è necessariamente coinvolto. Naturalmente una sentenza che afferma la violazione per concorso non toglie, contemporaneamente, l'articolo dal mercato; comunque essa attribuisce al titolare del brevetto il controllo effettivo sulla vendita di quell'articolo. Infatti una sentenza che afferma la violazione per concorso è normalmente l'equivalente funzionale di una decisione alla stregua della quale l'articolo contrastato rientra nel monopolio concesso al titolare del brevetto.

Per quella ragione, nelle ipotesi di violazione per concorso venute alla ribalta sotto le leggi sul brevetto, la corte ha sempre riconosciuto la cruciale importanza di non permettere al titolare del brevetto di estendere il suo monopolio al di là dei limiti della sua specifica concessione. Questi casi non riconoscono al titolare del brevetto alcun diritto di controllare la distribuzione di articoli non brevettati a meno che essi siano «inadatti a qualsiasi uso commerciale che non sia contrario alla legge». *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Hass Co.*, 448 U.S. 176, 198 (1980). Salvo il caso di un prodotto «che non abbia altro uso che non sia l'utilizzazione per mezzo di un metodo brevettato», il titolare del

brevetto non può pretendere che la sua distribuzione costituisca violazione per concorso. «Per formare le basi di una violazione per concorso l'articolo deve almeno essere unicamente adatto come componente dell'invenzione brevettata». P. ROSEMBERG, *Patent Law Fundamentals* § 17.02 [2] (1982). «[Una] vendita di un articolo che sebbene idoneo ad un uso che violi il diritto, sia anche adatto ad altri usi leciti, non è abbastanza per ritenere il venditore un violatore per concorso. Tale regola bloccherebbe gli ingranaggi del commercio». *Henry v. A. B. Dick Co.*, 224 U.S. 148 (1912), cassata su altri motivi, *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg Co.* 243 U.S. 502, 517 (1917).

Noi riconosciamo che ci sono differenze sostanziali tra il brevetto e il diritto d'autore. Ma in entrambe le aree la dottrina della violazione per concorso è fondata sul riconoscimento che un'adeguata protezione del monopolio può richiedere che le corti guardino al di là della effettiva duplicazione di un'invenzione o di una pubblicazione e cioè ai prodotti o alle attività che rendono possibile tale duplicazione. La dottrina del semplice articolo di commercio deve consentire un bilanciamento tra la legittima domanda di un titolare di diritti d'autore per un'effettiva — e non meramente simbolica — protezione del monopolio legale, e i diritti di altri di operare liberamente in aree commerciali sostanzialmente non collegate. Di conseguenza, la vendita di apparecchi di copiatura, come la vendita di altri articoli di commercio, non costituisce violazione per concorso se il prodotto è largamente usato per fini legali e ineccepibili. In verità, occorre unicamente che sia suscettibile di usi sostanzialmente non illegali.

IV

La questione è pertanto se il Betamax sia suscettibile di usi non illegali commercialmente significativi. Per risolvere tale questione, non è necessario esplorare tutti i differenti potenziali usi della macchina e determinare se essi possano o no costituire una trasgressione. Piuttosto, bisogna solo considerare se, sulla base dei fatti così come accertati dalla Corte distrettuale, un numero significativo di detti usi possa essere non illegale. Inoltre, al fine di risolvere questo caso non è necessario dare una precisa quantificazione dell'ammontare dell'uso commercialmente significativo, perché un uso potenziale del Betamax chiaramente soddisfa questo modello, comunque lo si intenda: il *time-shifting* domestico, privato, non commerciale. Lo soddisfa sia (A) perché i resistenti non hanno alcun diritto di impedire ad altri titolari di diritti d'autore di autorizzare il *time shifting* dei loro programmi, e sia (B) perché le rilevazioni fattuali della Corte distrettuale rivelano che anche il *time-shifting* domestico non autorizzato costituisce legittimo «*faire use*».

A. *Time-shifting autorizzato*. — Ciascuno dei resistenti possiede un vasto repertorio di preziosi diritti d'autore, ma nella gamma complessiva della programmazione televisiva la loro quota di mercato unitamente considerata è piccola. L'esatta percentuale non è specificata, ma è ben al di sotto del 10%. Se essi prevalessero, le conseguenze di questo processo avrebbero un impatto significativo sia sui produttori che sui telespettatori del rimanente 90% della programmazione della nazione. Indubbiamente, molti altri produttori condividono l'ansietà dei resistenti sulle possibili conseguenze di una copiatura senza limitazioni. Ciò nondimeno le statuizioni della Corte distrettuale rendono chiaro che il *time-shifting* può allargare l'audience televisiva globale e che molti produttori sono orientati a permettere che il *time-shifting* privato continui, almeno per un periodo di tempo sperimentale.

La Corte distrettuale ha sostenuto «: Anche se ritenesse che la registrazione per uso domestico di materiale protetto dal diritto d'autore costituisce violazione, il Betamax potrebbe essere ancora legittimamente usato per registrare materiale non protetto o materiali rispetto ai quali i titolari consentono la copiatura. Un'ingiunzione priverebbe il pubblico della facoltà di usare il Betamax per queste registrazioni lecite di trasmissioni.

«I convenuti produssero al processo considerevoli testimonianze sulle potenziali coperture di trasmissioni sportive, religiose, educative e di altri programmi. Tra queste testimonianze erano incluse quella dei rappresentanti degli uffici dei commissari delle leghe e associazioni di football, basketball, baseball e hockey, quella del direttore esecutivo delle emittenti religiose nazionali e quelle di varie agenzie di informazioni educative. Gli attori contestano l'importanza delle testimonianze prodotte e sostengono anche che un'ingiunzione è concessa perché gli usi in violazione di diritti superano quelli che tali non sono.

«Quale che possa essere la percentuale futura legale di registrazione per uso domestico, rispetto a quella illegale, una ingiunzione che tenti di privare il pubblico del vero e proprio oggetto

o articolo di commercio idoneo a diversi usi legali sarebbe un rimedio estremamente severo, come pure senza precedenti nel diritto d'autore». 480 F. Supp., at 468.

Sebbene la Corte distrettuale abbia fatto queste affermazioni nel contesto di una analisi della opportunità di un rimedio ingiuntivo, le affermazioni dimostrano che le prove riguardanti « trasmissioni sportive, religiose, educative ed altri programmi » erano sufficienti per stabilire una significativa quantità di programmi dei quali ora è autorizzata la copiatura, e un significativo potenziale per future coperture autorizzate. Tale statuizione è ampiamente suffragata dalla documentazione. In aggiunta ai funzionari religiosi e sportivi identificati esplicitamente dalla Corte distrettuale, due voci della documentazione meritano specifica menzione.

La prima è la testimonianza di John Kenaston, direttore di Canale 58, un'emittente di programmi educativi di Los Angeles, affiliata al *Public Broadcasting Service*. Egli ha spiegato e ha riconosciuto l'autenticità della guida ai propri programmi edita dalla emittente. Per ogni programma, la guida dice se è autorizzata una registrazione domestica senza restrizioni, o se la registrazione è autorizzata e soggetta a determinate limitazioni (come per esempio la cancellazione entro il 7° giorno), o se la registrazione non è autorizzata del tutto. L'edizione della guida dell'estate del 1978 descriveva 107 programmi. 62 di questi programmi, ovvero il 58 %, autorizzano qualche registrazione domestica. 21, ovvero quasi il 20 %, autorizzano la videoregistrazione domestica senza restrizioni.

La seconda è la testimonianza di Fred Rogers, presidente della società che produce e possiede il *copyright* su *Mr. Roger's Neighborhood*. Il programma è trasmesso più di ogni altro dalle stazioni televisive pubbliche. La sua *audience* conta di più di 3.000.000 di famiglie al giorno. Egli ha detto di non avere nulla in contrario alla registrazione domestica per uso non-commerciale ed ha espresso l'opinione che è un autentico servizio reso alle famiglie il poter registrare i programmi per ragazzi per mostrarli agli stessi nei momenti più opportuni.

Se ci sono milioni di possessori del VTR che fanno copie di eventi sportivi, programmi religiosi ed educativi come *Mr. Roger's Neighborhood*, trasmessi per televisione, e se i proprietari di questi programmi bene accolgono questa pratica, l'attività di fornitura dell'apparecchio (che rende possibile tale copiatura) non deve essere repressa semplicemente perché l'apparecchio è usato da taluni individui per fare riproduzioni non autorizzate delle opere dei resistenti. I resistenti non rappresentano una categoria composta da tutti i titolari di diritti d'autore. Inoltre, una sentenza che dichiarasse la violazione per concorso inevitabilmente frustrerebbe l'interesse delle emittenti a raggiungere quella fetta di *audience*, che è possibile raggiungere solo attraverso il *time-shifting*.

Naturalmente, il fatto che altri proprietari di *copyrights* possano ben accogliere la pratica del *time-shifting* non significa che i resistenti debbano essere considerati come se avessero concesso una licenza a copiare i loro programmi. Il comportamento dei terzi sarebbe stato totalmente irrilevante in un'azione per violazione diretta dei diritti d'autore dei resistenti. Ma in un'azione di violazione per concorso contro il venditore di un apparecchio per copiatura, il titolare del *copyright* non può prevalere a meno che la tutela che egli chiede interessi solo i suoi programmi, o a meno che egli agisca per praticamente tutti i titolari di diritti d'autore interessati alla sentenza. In questo caso, la documentazione rende perfettamente chiaro che ci sono molti importanti produttori di programmi televisivi nazionali e locali che non trovano nulla da obiettare circa l'allargamento dell'entità dell'*audience* televisiva quale risultato della pratica del *time-shifting* per uso domestico. Il venditore dell'apparecchio che espande l'*audience* di quei produttori non può essere un violatore per concorso se, come è vero in questo caso, egli non ha avuto nessuno coinvolgimento diretto con qualsiasi attività trasgressoria.

B. *Time-shifting non autorizzato*. - Anche gli usi non autorizzati di un'opera protetta dal diritto d'autore non sono necessariamente illegali. Un uso non consentito del *copyright* non è una violazione a meno che esso non contrasti con uno dei diritti esclusivi specifici conferiti dalla legge sul diritto d'autore. *Twentieth Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 154-155. Inoltre, la definizione dei diritti esclusivi contenuta nel § 106 della legge in discorso è preceduta dalle parole « soggetti ai paragrafi da 107 a 118 ». Questi paragrafi descrivono una varietà di usi del materiale protetto che « non costituiscono violazioni del *copyright* nonostante le previsioni del § 106 ». Il più pertinente in questo caso è il § 107, che costituisce il riconoscimento legislativo della dottrina del « *fair use* ».

Questa sezione identifica vari fattori che mettono in grado una corte di applicare « una equa regola di buon senso » a particolari istanze di violazione. Sebbene non decisivo, il primo fattore richiede che « il carattere commerciale o non lucrativo di una attività » sia valutato in qualsiasi decisione relativa al *fair use*. Se il Betamax fosse usato per fare copie a fini commerciali o lucrativi, tale uso sarebbe presumibilmente scorretto. Comunque sia, in questo caso è appropriata la presunzione contraria, perché le statuizioni della Corte distrettuale chiaramente stabiliscono che il *time-shifting* per uso domestico deve essere definito come attività non commerciale non lucrativa. Inoltre, quando si considera la natura di un'opera audiovisiva teletrasmessa, protetta dal diritto d'autore (vedi 17 U.S.C. § 107 (2)), e che il *time-shifting* consente unicamente a un telespettatore di vedere tale opera a cui egli è stato invitato ad assistere nella sua interezza gratuitamente, il fatto che sia riprodotta l'intera opera (vedi *id.*, § 107 (3)) non ha il suo consueto effetto di opporsi a una sentenza che riconosca il *fair use*.

Questo non è, comunque, la fine dell'indagine perché il Congresso ci ha anche indirizzato a considerare « l'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta ». *Id.* § 107 (4). La finalità del diritto d'autore è quella di creare incentivi per gli sforzi creativi. Anche la copiatura per fini non commerciali può danneggiare la capacità del titolare del *copyright* di ottenere la remunerazione che il Congresso voleva egli avesse. Ma un uso che non ha nessun effetto dimostrabile sul mercato potenziale e sul valore dell'opera protetta, non c'è bisogno che sia proibito al fine di proteggere l'incentivo dell'autore a creare. La proibizione di tali usi non commerciali inibirebbe solamente l'accesso alle idee senza nessun beneficio per contropartita.

Così, sebbene ogni uso commerciale di materiale protetto sia presumibilmente uno sfruttamento sleale del privilegio monopolistico che appartiene al titolare del *copyright*, gli usi non commerciali sono una cosa diversa. L'opposizione a un uso non commerciale di un'opera protetta richiede anche la prova che l'uso particolare sia dannoso, o che potrebbe incidere negativamente sul mercato potenziale dell'opera protetta nell'ipotesi diventasse diffuso. Il danno effettivo attuale non è necessario che sia provato; tale richiesta lascerebbe il titolare del *copyright* senza protezione contro i danni prevedibili. Né è necessario provare con certezza che un danno futuro si verificherebbe. Ciò che è necessaria è la dimostrazione che esistono, attraverso una preponderanza della prova, alcune probabilità significative di danno futuro. Se l'uso prefissato è per fine di lucro commerciale, tali probabilità possono essere presunte. Ma se è per un fine non commerciale, la probabilità di danno futuro deve essere dimostrata.

Nel nostro caso, i resistenti non hanno adempiuto al loro onere riguardo al *time shifting* domestico. La Corte distrettuale ha descritto le prove addotte dai resistenti come segue:

« Gli esperti degli attori hanno ammesso in diverse circostanze del processo che il *time-shifting* senza *libraryng* provocherebbe 'una quantità di danno non eccessivo'. La preoccupazione maggiore degli attori riguardo al *time-shifting* sta in 'una questione di principio che trascende anche un giudizio commerciale'. Essi temono che con qualsiasi impiego del Betamax 'invisibili frontiere' siano oltrepassate: 'il titolare del *copyright* ha perso il controllo sul suo programma' ». 480. F. Supp., at 467.

Più in là nella sua *opinion*, la Corte distrettuale ha osservato: « La più parte delle predizioni degli attori sul danno fanno perno su congetture relative a campioni e stime dell'*audience* televisiva, un sistema di misurazione che Sidney Sheinberg, presidente della MCA, chiama 'black art' a causa dell'elevato livello di imprecisione introdotto nelle operazioni di calcolo ». *Id.*, at 469.

Non c'era nessun bisogno per la Corte distrettuale di dire molto sul danno passato. « Gli attori hanno ammesso che nessun danno effettivo ai loro *copyrights* si è verificato fino ad oggi ». *Id.*, at 451.

Sulla questione del potenziale danno futuro derivante dal *time-shifting*, la Corte distrettuale ha esposto una analisi più dettagliata delle prove. Essa ha respinto il timore dei resistenti secondo cui « persone che guardano la trasmissione originale di un programma non sarebbero considerate tra la *live audience* con conseguente diminuzione di contributi e remunerazioni » osservando che la odierna tecnologia di misurazione permette che sia riflessa la *Betamax audience*. *Id.*, at 466. Essa ha respinto la predizione dei resistenti secondo la quale « la televisione dal vivo o l'*audiences* dei films diminuirà nella stessa misura in cui più persone guardano i nastri del Betamax come alternativa » osservando che « non c'è nessun fondamento che regga tale assunto ». *Ibid.* Ha respinto il timore dei resistenti « che il *time-shifting*

avrebbe ridotto l'audience delle trasmissioni in visione successiva del programma», e ha concluso invece che, «date le correnti pratiche di mercato, questo dovrebbe essere di giovamento per gli attori piuttosto che danneggiarli». *Ibid.* E ha dichiarato che il suggerimento dei resistenti per cui «gli introiti derivanti dall'esibizione nei teatri e nei cinema di un programma saranno danneggiati a causa del *time-shifting* di quel programma» «manca di pregio». 480 F. Supp., at 467.

Dopo aver completato tale analisi, la Corte distrettuale ha riesposto la sua conclusione globale parecchie volte, in parecchie differenti maniere. «Il danno derivante dal *time-shifting* è congetturale, e al massimo minimale». *Ibid.* «Sono già stati discussi i vantaggi dell'audience derivanti dalla possibilità del *time-shifting*. Ed è plausibile che vantaggi possano derivare anche agli attori, alle emittenti e alle agenzie pubblicitarie, perché il Betamax rende possibile la visione dei loro programmi a un numero maggiore di persone». *Ibid.* «Nessuna probabilità di danno è stata provata al processo, e gli attori hanno ammesso che non c'era stato nessun danno effettivo fino ad allora». *Id.*, at 468-469. «Le deposizioni al processo hanno insinuato che il Betamax può richiedere una ristrutturazione nella strategia di marketing, ma non ha corroborato anche una probabilità di danno». *Id.* at 469. «La produzione televisiva degli attori genera più utili di quanto ne abbia mai generato, e in cinque settimane di processo, non c'è stata alcuna prova concreta che suggerisse che il Betamax cambierà il quadro finanziario degli Studios». *Ibid.*

Le conclusioni della Corte distrettuale sono confermate dal fatto che nella misura in cui il *time-shifting* espande l'accesso pubblico a programmi televisivi irradiati gratuitamente esso frutta benefici sociali. Agli inizi di questo anno, in *Community Television of Southern California v. Gottfried*, noi riconoscemmo un interesse pubblico nel rendere più accessibile la trasmissione televisiva. Certo, tale interesse non è senza limiti. Ma esso incoraggia una interpretazione del concetto di «*fair use*» che imponga al titolare del *copyright* di dimostrare qualche probabilità di danno prima che si possa condannare un atto privato di *time-shifting* come violazione del diritto federale.

Nel momento in cui questi fattori sono tutti soppesati alla stregua della «*equa regola di buon senso*», noi dobbiamo concludere che questa documentazione ampiamente giustifica la conclusione della Corte distrettuale secondo la quale il *time-shifting* domestico costituisce *fair use*. Alla luce delle statuizioni della Corte distrettuale riguardo lo stato dei dati empirici, è chiaro che la corte d'appello ha errato nel sostenere che la legge come attualmente è scritta proibisce tale condotta.

Ricapitolando, la documentazione e le statuizioni della Corte distrettuale ci inducono a due conclusioni. Primo, la Sony ha dimostrato una significativa probabilità che un numero sostanzioso di titolari di *copyright* che autorizzano la trasmissione delle loro opere su televisioni libere non hanno nulla da obiettare sul fatto che i loro programmi siano oggetto di *time-shifting* da parte di telespettatori privati. E secondo i resistenti non sono riusciti a dimostrare che il *time-shifting* causerebbe una qualsiasi probabilità di danno apprezzabile al mercato potenziale o al valore delle loro opere protette dal diritto d'autore. Il Betamax è, pertanto, suscettibile di importanti usi non contrari alla legge. La vendita da parte della Sony di tale apparecchio al pubblico non costituisce violazione per concorso dei diritti d'autore dei resistenti.

V

«L'indicazione dell'art. 1 è che il Congresso avrà il potere di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili. Allorché, come in questo caso, la Costituzione è permissiva l'indicazione del punto fino a cui il Congresso ha scelto di arrivare, può venire solo dal Congresso». *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 530 (1972).

Si può cercare invano nel *Copyright Act* un segno che dimostri che i rappresentanti eletti dai milioni di persone che guardano la televisione ogni giorno abbiano reso illegale registrare un programma per vederlo in seguito a casa, o abbiano emanato una perentoria proibizione contro la vendita di apparecchi che rendono possibile tale registrazione.

Ben può essere che il Congresso si occuperà di questa nuova tecnologia, come spesso ha esaminato altre innovazioni nel passato. Ma non è nostro compito applicare leggi che non sono state ancora scritte. Applicando la legge sul diritto d'autore, così come essa attualmente può leggersi, ai fatti come essi si sono sviluppati nel caso di specie, la sentenza della corte d'appello deve essere riformata.

It is so ordered.

(traduzione a cura di G. PASCUZZI)

IL FORO ITALIANO — 1984 — Parte IV-26.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA *
(luglio-agosto 1984)

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Circolazione merci

Regolamento del consiglio del 23 luglio 1984 n. 2151/84/CEE, relativo al territorio doganale della Comunità (G.U. 27 luglio 1984, L 197, 1; Le leggi, 1984: appendice CE, 134).

Regolamento della commissione del 31 luglio 1984 n. 2364/84/CEE, recante modalità di applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere tempestivamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (G.U. 20 agosto 1984, L 222, 1).

Regolamento della commissione del 21 agosto 1984 n. 2413/84/CEE, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (G.U. 23 agosto 1984, L 226, 9).

Agricoltura

Generalità

Regolamento della commissione del 3 agosto 1984 n. 2365/84/CEE, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (G.U. 20 agosto 1984, L 222, 26).

Strutture

Decisione della commissione del 20 giugno 1984 n. 84/353/CEE, che approva il programma di misure presentato dal governo italiano per il 1984 relative alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia (G.U. 13 luglio 1984, L 186, 50; Le leggi, 1984: appendice CE, 167).

Decisione della commissione del 12 luglio 1984 n. 84/395/CEE, recante approvazione del programma speciale della regione Emilia-Romagna concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del consiglio (G.U. 9 agosto 1984, L 213, 34; Le leggi, 1984: appendice CE, 181).

Decisione della commissione del 12 luglio 1984 n. 84/396/CEE, recante approvazione del programma speciale della regione Liguria concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del consiglio (G.U. 9 agosto 1984, L 213, 35; Le leggi, 1984: appendice CE, 182).

Decisione della commissione del 12 luglio 1984 n. 84/397/CEE, recante approvazione del programma speciale della regione Lombardia concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del consiglio (G.U. 9 agosto 1984, L 213, 36; Le leggi, 1984: appendice CE, 182).

Decisione della commissione del 12 luglio 1984 n. 84/398/CEE, recante approvazione del programma speciale della regione Marche concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del consiglio (G.U. 9 agosto 1984, L 213, 37; Le leggi, 1984: appendice CE, 183).

Decisione della commissione del 12 luglio 1984 n. 84/399/CEE, recante approvazione del programma speciale della regione Umbria concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 (G.U. 9 agosto 1984, L 213, 38; Le leggi, 1984: appendice CE, 183).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legislazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle CE («regolamenti», «direttive», «decisioni» CEE ed Euratom; «decisioni» e «raccomandazioni» CECA); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazione). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura e provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'ordine CEE, CECA, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la CEE è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su *Le leggi*, appendice CE (A. TIZZANO).